

AS1200 – REGIONE SARDEGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI CABOTAGGIO MARITTIMO

Roma, 18 giugno 2015

Regione Sardegna
Assessorato dei trasporti
Direzione Generale

In data 20 maggio u.s. è pervenuta una richiesta di parere da parte della Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in relazione al ruolo della c.d. clausola sociale nelle gare per l'affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo soggetti ad OSP.

Si tratta in particolare della gara per i servizi di trasporto marittimo passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna e la Corsica attualmente svolti dalla compagnia regionale Saremar S.p.A., la quale ha avviato la procedura di concordato preventivo, di natura liquidatoria, che prevede l'autorizzazione all'esercizio in continuità dell'attività aziendale fino al 31 dicembre 2015. Entro tale termine, stando alle informazioni fornite dalla Regione Sardegna, dovrà essere aggiudicata la gara in questione.

In tale contesto la Regione chiede all'Autorità un parere *“in merito al se ed in che misura (eventualmente a titolo di premialità nella scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa) possa trovare attuazione la c.d. clausola sociale anche nelle gare per l'affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo soggetti ad OSP”*.

In relazione allo specifico quesito della Regione, con riferimento agli aspetti concorrenziali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene che, anche in relazione ai servizi di cabotaggio marittimo soggetti ad OSP, assumano rilievo i medesimi principi più volte espressi in relazione al tema della clausola di protezione sociale prevista nelle procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale.

Occorre, in particolare, sottolineare come le esigenze di protezione dell'occupazione debbano e possano essere fronteggiate con strumenti diversi dalla previsione di una clausola di protezione sociale, soprattutto laddove essa risulti interpretata in modo eccessivamente ampio, poiché si rischia altrimenti di vanificare ogni istanza di liberalizzazione nei settori, come quello in esame, caratterizzati da una componente importante del costo del lavoro sul totale dei costi di produzione. Infatti, in generale il meccanismo di offerta competitiva può incentivare i concorrenti ad intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore lavoro in termini di aumento di produttività, senza necessariamente incidere sui livelli occupazionali e retributivi, ad esempio attraverso un miglioramento dell'offerta (in termini di corse aggiuntive). In questa prospettiva e, in particolare, in assenza di una chiara individuazione del perimetro del personale assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di gara, la predisposizione di un bando di gara contenente una clausola di protezione sociale finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali - seppur sotto forma di meccanismo premiale nella valutazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa - appare idonea a ridurre in modo apprezzabile l'interesse alla partecipazione da parte di nuovi operatori e dunque ad influenzare in modo anticoncorrenziale l'esito stesso della procedura di selezione.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate dall'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
